Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma** — **Sabato, 28 marzo 1925** — **Numero 73**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

È stata già iniziata la vendita dei BUONI POSTALI FRUTTIFERI da L. 100, L. 500, L. 1000, in tutti gli Uffici centrali di posta dei capoluoghi di provincia e di circondario e negli Uffici succursali delle città di Roma, Milano, Napoli. — Entro il prossimo mese di aprile il servizio sarà esteso a tutti gli Uffici postali del Regno e delle Colonie.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 288.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Roma-Tivoli e Roma (Termini)-San Lorenzo.

N. 288. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Roma-Tivoli e Roma (Termini)-San Lorenzo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 548.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 286.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica del comprensorio Cavo Spina nei comuni di Argenta e Molinella.

N. 286. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria, a termini del 2° comma dell'art. 3

del testo unico di leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del comprensorio Cavo Spina nei comuni di Argenta (Ferrara) e Molinella (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1925.

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'arruolamento volontario di 1500 avieri specializzati nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per l'arruolamento volontario di 1500 avieri specializzati nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1924.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

Bando di concorso per l'arruolamento volontario di 1500 avieri specializzati nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 1500 avieri specializzati nelle sottonotate categorie del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

N. 250 posti nelle categorie motoristi;
» 320 » » » montatori;
» 210 » » specialità armieri;
» 150 » » » artificieri;
» 40 » » » radiotelegrafisti;
» 40 » » » radiomontatori;
» 30 » » » radiomotoristi;
» 50 » » » fotoelettricisti;
» 230 » » categoria fotografi;
» 180 » » » radioaerologisti.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) appartengano alle classi di leva 1906-1907;

b) sappiano leggere e scrivere correntemente e conoscano le 4 operazioni aritmetiche;

c) abbiano esercitato un mestiere affine a quello indicato nell'art. 1 del presente bando.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non più tardi del 30 giugno 1925, la domanda scritta di proprio pugno e firmata, su carta bollata da L.3 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al Comando generale della Regia aeronautica, ufficio personale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni di età stabilite dall'art. 2, comma *a*);

2° certificato di penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

3° certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è un cittadino italiano, non ammogliato, nè vedovo con prole.

4° certificato delle scuole frequentate di cui al comma *b*) dell'art. 2;

5° attestato di buona condotta;

6° dichiarazione del padre, od in mancanza di questi, della madre o di chi ne fa le veci, con la quale si consente all'arruolamento del giovane che vi aspira, oppure una dichiarazione del sindaco che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il sopradetto documento;

7° certificato attestante l'esercizio nella vita civile di una delle professioni o mestieri affini alle specialità di cui al comma *c*) dell'art. 2.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente.

Art. 4.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso per avere presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi a Capua presso il Comando della Scuola motoristi e montatori di aviazione ove saranno sottoposti a visita sanitaria e ad un esame scritto di lingua italiana e di aritmetica.

Art. 5.

L'Amministrazione della Regia aeronautica a mezzo dei distretti fornirà il foglio di viaggio e relativo importo per viaggio in terza classe per recarsi a Capua.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal partecipare all'esame scritto di cui all'art. 4 del presente bando.

Art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati.

Art. 7.

Durante la permanenza a Capua per la visita medica e per l'esame sarà fornito al concorrente il vitto e l'alloggio in caserma.

Art. 8.

I vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, saranno nominati avieri (allievi specialisti) e come tali arruolati nella Regia aeronautica con la ferma di anni 4 o 6 a scelta dei candidati stessi, con decorrenza dalla data di arruolamento.

Art. 9.

Il Comando della Scuola motoristi e montatori, provvederà alla vestizione degli allievi ed alle pratiche di reclutamento.

Il vestiario borghese degli arruolati sarà conservato presso la Scuola per poterlo restituire agli interessati qualora essi vengano entro i primi tre mesi prosciolti dall'arruolamento o, diversamente, per poterlo spedire alle rispettive famiglie.

Art. 10.

I corsi hanno la durata media di 5 mesi.

Art. 11.

Durante il corso, il Commissariato si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento gli allievi che non dessero garanzia di riuscire buoni elementi per la Regia aeronautica, sia per il fisico, che per deficienza di qualità intellettuali e morali.

Il Commissariato può accordare, dietro domanda delle rispettiva famiglia, il proscioglimento degli allievi, sempre che tali domande siano giustificate da gravi ragioni debitamente controllate e siano fatte entro i primi tre mesi di servizio.

Trascorso tale termine di tre mesi, non si accorderanno proscioglimenti in seguito a domanda degli interessati o delle loro famiglie e gli allievi che, per cause dipendenti dalla loro volontà o per cattiva condotta, non fossero giudicati meritevoli di proseguire il corso intrapreso, o non risultassero idonei agli esami finali, saranno di autorità trasferiti nella categoria avieri di manovra od in altra nella quale dimostrino avere attitudine per ultimare la ferma contratta.

Coloro che verranno prosciolti dall'arruolamento seguiranno le sorti della propria classe.

Art. 12.

I genitori o tutori degli allievi prosciolti a loro domanda, dovranno provvedere a loro spese al viaggio di ritorno in famiglia dell'allievo e saranno tenuti a soddisfare il debito che risultasse a suo carico presso la Scuola.

Gli allievi prosciolti godranno del beneficio della tariffa militare.

Art. 13.

Agli allievi saranno distribuiti gratis il primo corredo vestiario, i libri e tutto quanto loro occorre per istruirsi durante il corso.

Del corredo sarà data una parte all'atto dell'arruolamento e il rimanente dopo trascorso il periodo di tempo durante il quale gli allievi possono essere ritirati dalla Scuola.

Gli agenti percepiranno una paga giornaliera di L. 1.30.

Coloro che si vincoleranno alla ferma di anni 6, riceveranno all'atto del congedo un premio di L. 1000.

Art. 14.

Gli ammessi svolgeranno la loro carriera fino al grado di maresciallo di 1ª classe. Con ordinamento in corso di studio, la carriera potrà essere estesa fino al grado di capitano del Corpo equipaggi della Regia aeronautica incluso.

Art. 15.

Le competenze dei sottufficiali, oltre lo speciale assegno relativo alla propria categoria, gli assegni di viveri e caro-viveri, sono le seguenti:

Sergente da L. 8 a L. 10.50 al giorno;
Sergente maggiore, da L. 11 a L. 15.20 al giorno;
Maresciallo di 3ª classe, da L. 5400 a L. 6800 all'anno;
Maresciallo di 2ª classe, da L. 6300 a L. 7700 all'anno;
Maresciallo di 1ª classe, da L. 7400 a L. 10,900 all'anno.

Inoltre spetta ai marescialli un supplemento annuale di servizio attivo nella seguente misura:

Maresciallo di 3ª classe, L. 400;
Maresciallo di 2ª classe, L. 500;
Maresciallo di 1ª classe, L. 600.

Roma, addì 18 dicembre 1924.

Il Vice commissario: A. BONZANO.

NB. — Le ammissioni effettive saranno fatte successivamente in relazione al graduale sviluppo del programma aeronautico.

Concorso per l'arruolamento volontario di 40 sottufficiali assistenti del Genio aeronautico, nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente l'ordinamento del Corpo equipaggi della Regia aeronautica;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per l'arruolamento volontario di 40 sottufficiali assistenti del Genio aeronautico, nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1925.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

Bando di concorso per l'arruolamento volontario di 40 sottufficiali assistenti del Genio aeronautico nel corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 40 sottufficiali nella categoria assistenti del Genio aeronautico nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica, ai seguenti gradi:

2 marescialli di 1ª classe;
5 marescialli di 2ª classe;
6 marescialli di 3ª classe;
12 sergenti maggiori;
15 sergenti.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

1° siano militari in congedo o in servizio nella Regia aeronautica delle classi dal 1875 al 1903 inclusa ovvero militari del 1904 attualmente alle armi nella Regia aeronautica;

2° abbiano i concorrenti non sottufficiali, almeno la licenza di scuola media inferiore;

3° abbiano esercitato sotto le armi o nella vita civile il mestiere di collaudatore di materiali aeronautici o di materiali affini, od abbiano avuto il diploma di collaudatore aeronautico rilasciato dall'allora Istituto sperimentale aeronautico, od infine conseguita la licenza in una delle scuole industriali del Regno o titolo equipollente; oppure abbiano prestato non meno di 6 mesi di servizio tecnico nell'Aeronautica di Stato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire non più tardi del 30 aprile 1925, una domanda scritta e firmata di proprio pugno, su carta bollata da L. 3 (anche nel caso di povertà del concorrente) indirizzandola al Comando generale della Regia aeronautica, ufficio personale.

I militari della classe 1904, attualmente in servizio nella Regia aeronautica, trasmetteranno tale domanda per via gerarchica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 2, comma 1°;

2° certificato di penalità in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° stato di famiglia oppure di notorietà, rilasciato dal sindaco, sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti lo stato di famiglia dell'aspirante;

5° certificato delle scuole frequentate di cui al comma 2° dell'art. 2;

6° attestato di buona condotta;

7° estratto del foglio matricolare dal quale risulti il servizio militare prestato dall'aspirante;

8° certificato attestante l'esercizio di una delle professioni o mestieri specificati dall'art. 2, comma 3°.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente.

I militari e gli impiegati in pianta stabile, in servizio, sono dispensati dal presentare i documenti di cui al comma 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°.

I Comandi dai quali detti militari o impiegati dipendono, invieranno unitamente alla domanda degli interessati, il foglio matricolare o un rapporto informativo ed i certificati di cui al comma 5° e 8°.

Art. 4.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso per aver presentato regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi alla Direzione del genio e delle costruzioni aeronautiche in Roma, per essere sottoposti a visita sanitaria e ad un esame teorico-pratico.

Art. 5.

L'Amministrazione della Regia aeronautica rimborserà la spesa del trasporto personale, a tariffa militare, da essi sostenuta per recarsi alla sede nella quale ricevettero l'invito di presentarsi, e fornirà i mezzi di viaggio (trasporto personale e soprassoldo giornaliero) ai concorrenti per il ritorno alla loro sede di residenza se inidonei alla visita sanitaria od agli esami od a quelli che, eventualmente, per altri motivi non venissero accettati.

I concorrenti pertanto riceveranno, unitamente all'invito di presentazione, anche il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio in 3ª classe.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal partecipare all'esame teorico-pratico di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati.

Art. 7.

Durante la permanenza nella sede di presentazione per la visita medica e per l'esame, sarà corrisposta ad ogni candidato una diaria di L. 15.

Art. 8.

I vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, saranno nominati aspiranti assistenti tecnici del Genio aeronautico e dovranno essere sottoposti ad un esperimento di due mesi presso una sezione della Direzione del genio, dopo il quale se non riconosciuti idonei, saranno senz'altro ricollocati in congedo o rinviati ai corpi di pro-

venienza; se invece riconosciuti idonei, sarà loro assegnato un grado da sottufficiale in base:

1° alla classifica fornita dall'esame teorico-pratico subito presso la Direzione del genio;

2° alla classifica fornita dalla sezione a cui gli aspiranti furono assegnati per l'esperimento

3° all'età ed agli anni di servizio tecnico prestato.

Art. 9.

All'atto della nomina a sottufficiale, i candidati saranno arruolati come tali nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica, con la ferma di anni 4 o di anni 6, a scelta dei candidati stessi, e quelli della classe 1904, già sotto le armi nella Regia aeronautica, dovranno commutare la ferma già contratta, in quella di anni 6.

Coloro che non accetteranno il grado, se liberi da obblighi di leva, saranno ricollocati in congedo, altrimenti saranno rinviati ai corpi di provenienza.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare in congedo o di esonerare, prima che contraggano la detta ferma, ed in qualsiasi momento, quegli elementi che non riterrà di proprio gradimento.

Art. 11.

Gli ammessi svolgeranno la propria carriera fino al grado di maresciallo di 1ª classe. Con ordinamento in corso di studio, la carriera potrà essere estesa fino al grado di capitano nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica incluso.

Art. 12.

Le competenze dei sottufficiali, oltre allo speciale assegno relativo alla propria categoria, gli assegni di viveri e di caroviveri, sono le seguenti:

Sergente, da L. 8 a L. 10.50 al giorno;
Sergente maggiore, da L. 11 a L. 15.20 al giorno;
Maresciallo di 3ª classe, da L. 5400 a L. 6800 all'anno;
Maresciallo di 2ª classe da L. 6300 a L. 7700 all'anno;
Maresciallo di 1ª slasse, da L. 7400 a L. 10,900 all'anno;

Inoltre spetta ai marescialli un supplemento annuale di servizio attivo nella seguente misura:

Maresciallo di 3ª classe, L. 400;
Maresciallo di 2ª classe, L. 500;
Maresciallo di 1ª classe, L. 600.

Roma, addì 20 gennaio 1925.

Il Vice commissario: A. BONZANO.

Concorso per l'ammissione di n. 400 allievi sergenti piloti di aeroplano e di idrovolante.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto l'art. 40 del R. decreto 24 agosto 1924;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di n. 400 allievi sergenti piloti di aeroplano e di idrovolante alle condizioni stabilite dalla presente notificazione.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani cittadini del Regno, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto alla data 1° luglio 1925, l'età di 18 anni e non superato alla medesima data l'età di 25 anni;

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine al pilotaggio, da accertarsi mediante apposita visita psicofisiologica;

c) posseggano uno dei seguenti titoli di studio: licenza tecnica, licenza ginnasiale, licenza industriale o titolo equipollente;

d) contraggano all'atto dell'arruolamento la ferma di anni 6 con decorrenza dal giorno dell'arruolamento stesso:

e) abbiano l'assenso del padre o, in sua mancanza, della madre, o, in mancanza di entrambi, del tutore, se concorrenti di età inferiore al 21° anno;

f) risultino di buona condotta morale e politica.

Art. 3.

Coloro che desiderano essere ammessi al concorso, dovranno avanzare domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Comando generale della Regia aeronautica, ufficio personale, Palazzo Viminale, Roma.

La domanda dovrà essere presentata non oltre il 1° agosto 1925, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 2, comma *a*);

b) certificato di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è un cittadino italiano, non ammogliato, nè vedovo con prole;

d) attestato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

e) titolo di studio di cui all'art. 2, comma *c*);

f) atto di assenso di cui all'art. 2, comma *e*).

Art. 4.

Il Commissariato si riserva la facoltà di escludere dal concorso quegli elementi che non intendesse di reclutare, come pure si riserva la facoltà di ammettere al concorso gli aspiranti man mano che giungeranno le rispettive domande, anche prima della scadenza del termine utile di cui al secondo capoverso del precedente articolo.

Art. 5.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, dovranno sottoporsi alla visita medica psicofisiologica e, se idonei, verranno assunti in qualità di allievi sergenti piloti nella Regia aeronautica ed avviati presso le diverse scuole per seguire il corso di pilotaggio A tale riguardo il candidato indicherà nella domanda la specialità in cui desidera essere assegnato e cioè aeroplani od idrovolanti. Tali assegnazioni saranno accordate in relazione al fabbisogno.

Gli allievi dovranno frequentare inoltre un corso teorico-pratico d'istruzione militare.

Art. 6.

La notificazione degli ammessi al corso, sarà fatta dal Comando generale della Regia aeronautica, ufficio personale, direttamente agli interessati

Art. 7.

Durante il corso, gli allievi piloti vestiranno la divisa di aviere-allievo sergente pilota e riceveranno gli assegni spettanti agli avieri allievi. Gli allievi piloti riceveranno l'indennità di L. 10 giornaliere dopo aver ottenuto il brevetto di pilota di aeroplano od idrovolante e fino al conseguimento del brevetto di pilota militare. Conseguita la nomina di pilota militare di aeroplano od idrovolante, i nominati saranno assegnati presso i reparti d'impiego, con l'indennità mensile di L. 900 quando siano in attività di volo.

Art. 8.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare, gli allievi saranno assunti nel Corpo equipaggi della Regia aeronautica (categoria piloti) col grado di sergente. I non idonei verranno prosciolti dalla ferma ad eccezione di coloro i quali dovranno soddisfare agli obblighi del servizio militare nella Regia aeronautica per l'ordinaria ferma di 18 mesi. A tale riguardo si rende noto che, in quest'ultimo caso, il tempo trascorso alla scuola di pilotaggio non viene computato quale servizio militare.

Art. 9.

I sottufficiali piloti potranno progredire nella carriera fino al grado di capitano del Corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1925.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*: *Il Vice commissario*: BONZANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.